

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(Approvato con delibera C.d.A del 6 settembre 2017)

Art.1 – Membri della comunità accademica

1. Sono destinatari del presente regolamento gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico o agli altri corsi, di vecchio o nuovo ordinamento, organizzati dall'ISSM "L. Boccherini" di Lucca;
2. Durante il periodo della loro afferenza all'Istituto, sono considerati studenti dello stesso, agli effetti del presente Regolamento, anche gli studenti di altre sedi, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art.2 – Diritti dello studente

1. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Istituto.
2. Gli studenti hanno diritto ad un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
3. Gli studenti, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Istituto, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti dell'Istituto da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi o il lavoro del personale in servizio.
5. È diritto di ogni studente richiedere ed ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
6. Agli studenti è consentito avanzare istanze al Direttore per chiedere deroghe che li riguardino. Il Direttore, sentiti la struttura didattica e/o l'ufficio competente, decide con provvedimento definitivo.

Art.3 – Deontologia studentesca

1. Gli studenti iscritti all'Istituto hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale dell'istituto e della società in cui esso è inserito.
2. Gli studenti hanno il dovere di tenere alti il prestigio e la considerazione di cui gode l'istituto nella società in cui è inserito, e nella comunità accademica nazionale e internazionale.
3. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

4. Gli studenti concorrono allo sviluppo della cultura della qualità nell' Istituto partecipando alle procedure messe in atto per consentire all'istituzione di dimostrare la propria affidabilità e di migliorare gli standard accademici.
5. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Istituto e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Gli studenti che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Istituto, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
6. È dovere degli studenti sostenere gli esami nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze dei Professori.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
8. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.
9. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Art. 4 – Illecito disciplinare

1. Gli studenti dell'Istituto sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti accademici, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Istituto.
2. Costituiscono mancanze disciplinarmente rilevanti:
 - a) ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'esibirsi in pubblico o prestare la propria opera di strumentisti, al di fuori delle attività programmate dal Conservatorio, in assenza di comunicazione al Direttore e del parere favorevole del docente di materia caratterizzante;
 - b) una o più assenze ingiustificate, nonché uno o più comportamenti inappropriati che rechino o abbiano recato pregiudizio al regolare svolgimento delle attività artistiche dell'Istituzione (concerti, saggi ecc.).
3. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno della cerchia dei locali dell'Istituto, quando:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Istituto è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e all'ordinato svolgimento della vita accademica.
4. I fatti di cui al comma 3 hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali accademici quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Istituto.
5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
6. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.
7. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Istituto provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

8. L'Istituto si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti del danno subito in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 5 – Provvedimenti disciplinari

1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Direttore, al Consiglio Accademico e ai Consigli di Dipartimento, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.
3. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'impossibilità di partecipare alle selezioni per borse di studio e per concerti solistici;
 - c) l'impossibilità di conseguire l'idoneità laddove richiesta;
 - d) la revoca delle borse di studio vinte;
 - e) l'interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - f) l'esclusione dalle verifiche di profitto per un periodo fino a tre mesi;
 - g) la sospensione temporanea dal Conservatorio fino a un massimo di un anno.
4. Le sanzioni sono tra loro cumulabili. La recidiva, qualora avvenga prima che sia trascorso un biennio, è punita con una sanzione più afflittiva di quella prevista per la prima commissione dell'infrazione.
5. Nella irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell'incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.
6. Il periodo di sospensione cautelare, eventualmente disposto ai sensi dell'art. 9, deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 6 – Competenza

1. I provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, lettere a), b), c) e d) sono disposte dal Direttore, sentite le difese dello studente.
2. I provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, lettere e) ed f), sono disposti dal Direttore in seguito a relazione del Consiglio di Dipartimento.
3. Il provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), è disposto dal Consiglio Accademico in seguito a relazione del Direttore.

Art. 7 – Commissione istruttoria

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili con i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, lettere e), f) e g), il Direttore nomina in seno al Consiglio Accademico una Commissione istruttoria che ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare.
2. La Commissione istruttoria è formata da tre componenti, uno dei quali deve essere un rappresentante degli studenti, scelti tra i Consiglieri e opera con l'assistenza del Direttore amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante e responsabile del procedimento istruttorio.
3. La presidenza della Commissione è affidata al professore più anziano nel ruolo.

4. La Commissione istruttoria resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Direttore provvede a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

Art. 8 – Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, con l'eccezione dell'ipotesi in cui è irrogabile la sanzione dell'ammonizione, ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente.
2. La contestazione deve essere notificata non oltre 30 gg. dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese alla Commissione istruttoria.
4. Lo studente, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito decorsi i quali, senza una decisione dell'organo competente, il procedimento si estingue.

Art. 9 – Misura cautelare

1. In attesa che la Commissione istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Direttore, anche su proposta del Consiglio del Dipartimento a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da una o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio nonché l'esclusione da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. Prima della irrogazione della misura cautelare, il Direttore può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio del Dipartimento a cui appartiene lo studente incolpato.
3. Su richiesta dell'incolpato o della Commissione istruttoria, ovvero d'ufficio, il Direttore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.

Art. 10 – Adempimenti conseguenti all'irrogazione delle sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
2. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.
3. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri istituti temporaneamente ospiti dell'Istituto sono informati gli istituti di rispettiva appartenenza.